

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PERMOBIL (RIVENDITORI - OO)

1 CONDIZIONI GENERALI

1.1 Ambito di applicazione. Le presenti Condizioni generali di vendita Permobil (Rivenditori) (le "**Condizioni generali**") si applicano a tutte le vendite di Prodotti da parte di Permobil al Rivenditore e costituiscono parte integrante dell'Accordo, nella misura in cui non siano stati concordati altri termini per iscritto tra le Parti. Qualsiasi riferimento all'Accordo nel presente documento deve essere interpretato come comprensivo delle presenti Condizioni generali.

1.2 Definizioni. I termini e le espressioni impiegati nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, hanno il senso indicato di seguito.

"Accordo" indica l'accordo, sotto forma di accordo scritto reciprocamente sottoscritto, sotto forma di offerta scritta accettata dal Rivenditore, o di ordine del Rivenditore e relativa conferma da parte di Permobil, in virtù del quale il Rivenditore si impegna ad acquistare e Permobil si impegna a vendere i Prodotti, o qualsiasi altro accordo in cui viene fatto riferimento alle presenti Condizioni generali di vendita;

Per "**Giorni lavorativi**" si intendono i giorni in cui le banche sono aperte per svolgere le proprie attività (non in rete) presso la sede del Rivenditore;

Per "**Informazioni riservate**" si intendono tutte le informazioni (registrate o conservate), compresi i contenuti dell'Accordo, le informazioni finanziarie, i segreti commerciali e il know-how, e altre informazioni attribuibili alle parti o alle loro affiliate, Accordo che esclude però (i) le informazioni che sono o diventano note al pubblico in generale, ad eccezione di una violazione di un impegno di riservatezza nei confronti di una delle parti; (ii) le informazioni di cui la parte ricevente può dimostrare di essere stata legittimamente in possesso prima di ricevere tali informazioni dall'altra parte; e (iii) le informazioni che una parte ha ricevuto o riceve da un terzo senza alcuna restrizione legale alla loro divulgazione;

"Rivenditore" indica la parte nominata nell'Accordo come Rivenditore;

"Pacchetto informativo" indica la Garanzia, i manuali, le istruzioni, le schede informative di sicurezza o altra documentazione relativa ai Prodotti che Permobil di volta in volta richiede al Rivenditore di fornire ai clienti finali;

Per "**DPI**" si intendono tutti i diritti in tutto il mondo relativi a invenzioni (brevettabili o meno), diritti d'autore (compresi i diritti d'autore sul software), marchi commerciali, diritti di design, diritti connessi, diritti di database, segreti commerciali, know-how, dati e qualsiasi altro diritto di natura simile ai precedenti, registrato o meno, compreso il diritto di richiedere la registrazione di tali diritti in qualsiasi parte del mondo;

"Permobil" indica l'entità Permobil che vende i Prodotti;

I termini "**Dati personali**", "**Titolare del trattamento**", "**Responsabile del trattamento**", "**Trattamento**", "**Trattato**" e "**In fase di trattamento**" e termini affini devono essere interpretati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, al Regolamento generale sulla protezione dei dati ("**RGPD**");

"Prodotto" indica le parti, i componenti o altri beni che Permobil deve consegnare ai sensi dell'Accordo;

"Richiamo di prodotto o Azione correttiva per la sicurezza sul campo" indica il richiamo o un'azione simile per rimuovere un Prodotto dal mercato intrapresa da qualsiasi autorità, ente governativo o Permobil, o la determinazione da parte di Permobil che si è verificato un evento, un incidente o una circostanza che potrebbe richiedere un ritiro, un richiamo o una tale azione sul mercato per qualsiasi Prodotto; e

Per "**Regimi sanzionatori**" si intendono gli embarghi economici o commerciali e le leggi, i regolamenti, le norme o le misure restrittive amministrate, promulgate o applicate dall'UE, dal dipartimento del tesoro di Sua Maestà, l'OFAC, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, da qualsiasi altro ente governativo statunitense, eventualmente applicabile a Permobil, alle Nazioni Unite o a qualsiasi altra autorità governativa o normativa competente.

2 PREZZI

2.1 Preventivi. I prezzi e gli altri termini indicati nei preventivi sono vincolanti per Permobil solo se esplicitamente indicato e in forma scritta. Salvo diversamente concordato, i preventivi sono vincolanti solo per un periodo di 30 giorni dalla data di emissione.

2.2 Prezzi. Se non sono stati concordati prezzi, si applicherà il listino prezzi ufficiale di Permobil, che può essere aggiornato senza preavviso da Permobil a sua esclusiva discrezione. I prezzi si intendono al netto di tasse, imposte, dazi o altri oneri simili.

2.3 Prezzi di rivendita. Il Rivenditore è libero di stabilire i prezzi di rivendita dei Prodotti a sua esclusiva discrezione. Permobil può di volta in volta fornire al Rivenditore un elenco dei prezzi al dettaglio consigliati per i Prodotti.

3 ORDINI DI ACQUISTO

3.1 Ordini di acquisto. Le richieste di ordini di acquisto inviate dal Rivenditore sono soggette all'accettazione da parte di Permobil e non saranno vincolanti fino alla prima delle due date seguenti (i) la conferma per iscritto o tramite EDI; oppure (ii) la data di spedizione da parte di Permobil (ogni richiesta conformemente accettata è un "**Ordine di Acquisto**"). In caso di accettazione per spedizione, un ordine di acquisto vincolante viene costituito solo per la parte della richiesta di acquisto effettivamente spedita. Tutti gli ordini di acquisto sono vincolanti, non annullabili, non rimborsabili e non sostituibili, ad eccezione dei prodotti standard non personalizzati che vengono restituiti in condizioni rivendibili, non utilizzati,

integri e nella loro confezione originale. Tali resi possono essere ammissibili per un rimborso soggetto a una commissione di rifornimento.

4 CONSEGNA, ISPEZIONE E TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

4.1 Ritardo nella consegna. Se Permobil ha garantito per iscritto una data di consegna specifica e Permobil è in sostanziale ritardo nella consegna, il Rivenditore ha il diritto di risolvere il relativo Ordine di Acquisto. Il Rivenditore ha diritto a richiedere un risarcimento per le spese ragionevoli e dirette subite o sostenute a causa di tale ritardo sostanziale, a condizione che tale risarcimento non superi il 20% del prezzo dei Prodotti in ritardo sostanziale. Questi sono gli unici ed esclusivi rimedi a disposizione del Rivenditore in caso di ritardo nella consegna da parte di Permobil.

4.2 Termini di consegna. Le consegne dei Prodotti dovranno essere effettuate con trasporto e assicurazione pagati (CIP) all'indirizzo dei Rivenditori indicato nell'Ordine di acquisto in conformità agli Incoterms 2020. In deroga agli Incoterms concordati, per gli ordini con un valore totale inferiore a 150 franchi svizzeri si applica una commissione di gestione. Inoltre, ai Rivenditori che richiedono una consegna urgente verrà addebitato un supplemento per servizio express applicabile in base alla tariffa vigente al momento della spedizione.

4.3 Consegna. Il Rivenditore può rifiutare un Prodotto non conforme all'Ordine di acquisto solo se dà comunicazione scritta a Permobil entro quindici (15) giorni lavorativi dalla ricezione del Prodotto.

4.4 Trasferimento di proprietà. La proprietà di ciascun Prodotto acquistato dal Rivenditore sarà trasferita al momento del ricevimento da parte di Permobil del pagamento integrale per tale Prodotto.

5 MODIFICHE DEL PRODOTTO E RESPONSABILITÀ NORMATIVA

5.1 Modifiche. Permobil garantisce che i Prodotti venduti al Rivenditore che recano il marchio CE sono conformi alla normativa sui dispositivi medici (Regolamento (UE) 2017/745), quando e così come consegnati. Qualsiasi modifica successiva al Prodotto, al relativo imballaggio, all'etichettatura o al Pacchetto informativo può violare il marchio CE o altro marchio normativo del Prodotto e può quindi limitare la responsabilità di Permobil per il Prodotto.

6 DIFETTI E GARANZIA

6.1 Notifica dei difetti. Il Rivenditore dovrà notificare a Permobil qualsiasi Prodotto difettoso entro un termine ragionevole dalla scoperta di tale difetto, tuttavia non oltre una (1) settimana dalla scadenza del periodo di responsabilità in conformità all'Articolo 6.3 di seguito. Il Rivenditore dovrà informare immediatamente Permobil se ha motivo di ritenere che un Prodotto difettoso possa causare lesioni personali o danni materiali. Tutte le notifiche di difetti devono essere effettuate per iscritto e devono contenere una descrizione dettagliata del difetto e altra documentazione rilevante per determinare la natura e la portata del difetto dichiarato.

6.2 Ispezione dei difetti dichiarati. Su richiesta, il Rivenditore dovrà restituire tempestivamente il Prodotto ritenuto difettoso al luogo designato da Permobil per l'ispezione entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di Permobil. Permobil rimborserà al Rivenditore le ragionevoli spese di spedizione per tale reso se il Prodotto si rivela difettoso. Il Rivenditore dovrà risarcire Permobil per il tempo trascorso e i costi sostenuti nel caso in cui venga richiesto a Permobil di recarsi presso il Rivenditore o in un luogo designato dal Rivenditore per gestire la risoluzione dei problemi o le riparazioni.

6.3 Garanzia. Nella misura consentita dalla legge vigente, Permobil è responsabile solo per i difetti che si manifestano entro il periodo di tempo indicato nel documento di garanzia originale fornito da Permobil con il Prodotto, nella sua confezione originale ("**Garanzia**").

6.4 Qualificazioni. Permobil è responsabile solo per i difetti (i) che si verificano durante la normale gestione e manutenzione dei Prodotti e (ii) in conformità ai fini a cui sono destinati (iii) non include difetti o malfunzionamenti causati da (a) normale usura o da (b) modifiche al Prodotto e (iv) a condizione che le riparazioni o le sostituzioni siano state effettuate utilizzando parti originali Permobil o altre parti di qualità uguale o superiore rispetto alle parti originali Permobil. A scanso di equivoci, per le riparazioni in garanzia, è possibile utilizzare solo componenti fabbricati o raccomandati da Permobil.

6.5 Eliminazione del difetto. Permobil si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto nei Prodotti consegnati attribuibile a Permobil e dovuto a difetti di costruzione o materiali. Alla ricezione della comunicazione scritta di un difetto ai sensi dell'Articolo 6.1, Permobil provvederà, a propria discrezione, a: (i) riparare (ii) sostituire (iii) ridurre il prezzo di acquisto del Prodotto difettoso di un importo ragionevole.

6.6 Informazioni relative ai prodotti. Il Pacchetto informativo deve essere incluso in ogni consegna del Prodotto al cliente finale. Il Rivenditore si impegna a richiedere immediatamente a Permobil di fornire al Rivenditore un Pacchetto informativo qualora manchi alla consegna del Prodotto.

6.7 Rimedi esclusivi. Salvo quanto specificatamente previsto nel presente documento, Permobil non sarà ritenuta responsabile per i Prodotti difettosi e i rimedi previsti nel presente Articolo 6 saranno gli unici ed esclusivi rimedi a disposizione del Rivenditore in caso di Prodotti difettosi.

7 RECLAMI DEI CLIENTI

7.1 Reclami. Le Parti collaboreranno al fine di decidere come gestire eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi e si terranno reciprocamente informate in merito a qualsiasi aspetto rilevante relativo al reclamo. Permobil avrà il diritto,

ma non l'obbligo, di intervenire in qualsiasi reclamo o richiesta del cliente, nel qual caso il Rivenditore dovrà fornire a Permobil un'assistenza ragionevole. Il Rivenditore si impegna a non accettare patteggiamenti o simili in relazione a qualsiasi reclamo per il quale Permobil possa essere ritenuto responsabile senza il previo consenso scritto di Permobil. Su richiesta di Permobil e a proprie spese, Permobil avrà il diritto di condurre la difesa di rivendicazioni di terzi nei confronti di Permobil e/o del Rivenditore per le quali Permobil potrebbe essere ritenuta responsabile, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi contenzioso. Il Rivenditore è tenuto a fornire a Permobil, senza alcun compenso, un'assistenza ragionevole, l'accesso alle informazioni e al personale del Rivenditore. Il Rivenditore può partecipare alla difesa di tale reclamo a proprie spese.

8 REQUISITI E PRESTAZIONI DEL RIVENDITORE

8.1 Montaggio e istruzioni. Il Rivenditore è responsabile del montaggio finale del Prodotto per il cliente finale e della formazione sulla sicurezza e sul funzionamento del Prodotto.

8.2 Registrazioni. Il Rivenditore dovrà essere in possesso di qualsiasi iscrizione, licenza o approvazione, o qualsiasi altro documento comunque richiesto, per commercializzare, vendere o distribuire i Prodotti. Qualsiasi registrazione, certificato, licenza o approvazione estera relativa ai Prodotti richiesta dal Rivenditore dovrà indicare che Permobil, o una qualsiasi delle affiliate designate da Permobil, è il produttore dei Prodotti.

8.3 Prestazioni. Il Rivenditore si impegna a fare del suo meglio per promuovere la vendita dei Prodotti e dovrà mantenere un'organizzazione efficace, competente e adeguatamente formata e dotata di personale per ottimizzare la commercializzazione, le demo, la distribuzione, l'uso e la manutenzione dei Prodotti.

8.4 Supporto post-vendita e altri servizi. Il Rivenditore dovrà fornire un servizio tempestivo e adeguato al cliente finale, che includerà, tra l'altro, la ricezione efficiente degli ordini, la risposta alle richieste del cliente finale, l'evasione delle richieste di preventivo, la fornitura di servizi di manutenzione e riparazione in garanzia, la fornitura di ricambi ai clienti finali e di tutta l'assistenza di cui hanno bisogno e la messa a disposizione di tutte le informazioni ragionevolmente necessarie relative ai Prodotti. Il Rivenditore dovrà garantire che i servizi post-vendita siano eseguiti tempestivamente, in modo efficiente e con il massimo livello di assistenza professionale e a proprie spese. Tali servizi devono essere disponibili durante tutti i giorni lavorativi.

8.5 Istruzioni e linee guida. Il Rivenditore si impegna a rispettare tutte le istruzioni o le linee guida emesse di volta in volta da Permobil.

9 SEGNALAZIONE DI INCIDENTI RICHIAMO DI PRODOTTI E AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA SUL CAMPO

9.1 Richiami di prodotto e Azioni correttive di sicurezza sul campo. Qualora un ente governativo, un'autorità o Permobil dovesse emettere un richiamo di prodotto o compiere un'azione correttiva per la sicurezza sul campo, Permobil deve darne notizia al Rivenditore. Permobil avrà il diritto di controllare l'organizzazione di qualsiasi richiamo di prodotto o azione correttiva per la sicurezza sul campo e il Rivenditore dovrà cooperare pienamente e intraprendere qualsiasi misura appropriata (come stabilito da Permobil) in relazione a tale richiamo per rendere conformi i Prodotti interessati, per ritirarli o richiamarli, gestire le notifiche a qualsiasi terza parte interessata e preparare e mantenere i relativi registri e resoconti.

9.2 Registrazioni e tracciabilità. Il Rivenditore dovrà tenere libri contabili e registri completi e accurati relativi ai Prodotti acquistati da ciascun cliente al fine di facilitarne la tracciabilità (compresi il numero di modello e il numero di serie o UDI) per 10 anni dopo che l'ultimo Prodotto è stato immesso sul mercato dal Rivenditore (o più a lungo se richiesto dalla Legge vigente). I registri dovranno chiaramente indicare tutte le richieste, le transazioni e le procedure, le modifiche, gli incidenti o i presunti incidenti o le misure relative ai Prodotti, le richieste di garanzia, i dispositivi non conformi, le modifiche e riparazioni e, in particolare, includere informazioni sul Prodotto interessato, la natura e la portata del difetto dichiarato.

9.3 Reclami e responsabilità di prodotto. Il Rivenditore dovrà riferire tempestivamente a Permobil per una risposta esclusiva ai reclami dei clienti che riguardano la salute, la sicurezza, la qualità, la composizione o l'imballaggio dei Prodotti, o che potrebbero in qualsiasi modo essere dannosi per l'immagine o la reputazione di Permobil e notificherà immediatamente a Permobil qualsiasi richiesta o reclamo governativo o del cliente relativo ai Prodotti di cui il Rivenditore venga a conoscenza.

9.4 Non conformità. Se il Rivenditore viene a conoscenza di un Prodotto non conforme alle leggi vigenti, dovrà informare immediatamente Permobil e collaborare per garantire che vengano adottate le misure necessarie.

9.5 Segnalazione e collaborazione. Il Rivenditore è tenuto a rispettare in qualunque momento i requisiti in materia di segnalazione, scadenze e cooperazione in caso di incidenti, reclami, richieste di garanzia e riparazioni, come di volta in volta notificato da Permobil. Fermo restando quanto precede, il Rivenditore si impegna a cooperare pienamente con tutte le indagini governative su incidenti che coinvolgono o riguardano i Prodotti e a cooperare in altro modo con Permobil e le autorità competenti in caso di richiesta di mettere a disposizione documentazione, informazioni, campioni o accesso a un dispositivo o di effettuare ispezioni nei loro locali.

10 TERMINI PAGAMENTO

10.1 Pagamento. Il Rivenditore dovrà effettuare il pagamento completo dei Prodotti acquistati entro trenta (30) giorni netti dalla data della fattura di Permobil.

10.2 Interessi di mora. Permobil avrà diritto di ricevere interessi sui pagamenti in ritardo calcolati al tasso di interesse del dieci (10) per cento annuo, a meno che la legge vigente inderogabile non richieda un tasso di interesse inferiore per i pagamenti in ritardo (nel qual caso si applicherà il tasso più alto consentito). Inoltre, Permobil può sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi dell'Accordo, in tutto o in parte, fino alla ricezione del pagamento, totale o parziale, previa notifica scritta al Rivenditore.

10.3 Pagamento anticipato e commissioni per ritardi di pagamento. Per i Rivenditori con ripetuti ritardi di pagamento, Permobil si riserva il diritto di richiedere un pagamento anticipato dei futuri ordini. Inoltre, eventuali solleciti per i pagamenti in ritardo comporteranno oneri amministrativi aggiuntivi.

10.4 Compensazione. Permobil avrà il diritto, ma non l'obbligo, di compensare, in qualunque momento, qualsiasi debito del Rivenditore nei confronti di Permobil con qualsiasi debito di Permobil nei confronti del Rivenditore (in entrambi i casi, a prescindere dall'origine o dal fatto che tale debito sia presente o futuro).

11 DPI

11.1 Licenza del marchio. Al Rivenditore viene concessa una licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile e esente da royalty per i marchi commerciali di Permobil relativi ai Prodotti che il Rivenditore potrà utilizzare durante il periodo di validità dell'Accordo esclusivamente per scopi di marketing, a condizione che sia conforme alle linee guida di Permobil, come modificate di volta in volta, e alle presenti Condizioni generali. Non è consentito alcun altro uso dei DPI di Permobil. A scanso di equivoci, tutti i DPI relativi ai Prodotti rimarranno di proprietà di Permobil.

11.2 Marcature. Il Rivenditore non può rimuovere, modificare o interferire con alcun marchio, nome commerciale, insegna, avviso di copyright, numero di serie, etichetta, tag o altre marcature apposte sui Prodotti (o su qualsiasi documentazione, imballaggio o contenitori relativi agli stessi).

12 CONFORMITÀ

12.1 Condizioni generali. Il Rivenditore si attiene a quanto segue: (i) tutte le leggi e regolamenti applicabili, incluse le norme e i regolamenti nazionali e internazionali sul controllo del commercio e delle esportazioni e gli embarghi, le decisioni delle autorità pubbliche e le norme riconosciute a livello internazionale, (ii) i regolamenti applicabili delle associazioni di categoria, compreso il Codice di prassi aziendali etiche emanato da MedTech Europe e (iii) il Codice di condotta di Permobil aggiornato di volta in volta e notificato al Rivenditore. Senza alcuna restrizione di nessun altro obbligo ai sensi dell'Accordo, il Rivenditore si impegna a non intraprendere, partecipare o a essere coinvolto in altro modo in alcuna attività o azione che, a esclusiva discrezione di Permobil, possa influire negativamente o essere dannosa per l'immagine, la reputazione o il goodwill dei Prodotti, di Permobil o delle sue affiliate.

12.2 Regimi sanzionatori e controllo delle esportazioni. Il Rivenditore non venderà alcun Prodotto senza tutte le necessarie licenze di esportazione e approvazioni da parte dell'agenzia o dell'autorità governativa competente, del Paese di origine e del Paese di esportazione d'origine. Inoltre, il Rivenditore non venderà o esporterà alcun Prodotto in violazione delle normative sul controllo delle esportazioni o a parti elencate, affiliate o eventuali destinatari di Regimi sanzionatori. Il Rivenditore dovrà fornire a Permobil, su richiesta, copie di tutti i documenti pertinenti per dimostrare e garantire la conformità alle normative vigenti in materia di controllo delle esportazioni.

12.3 Anticorruzione e anticiclaggio. Il Rivenditore, incluse le sue affiliate e i suoi subappaltatori, non ha violato alcuna legge anticorruzione vigente e farà sì che Permobil non violi alcuna legge anticorruzione in relazione a qualsiasi attività che coinvolga Permobil. Il Rivenditore non pagherà, offrirà, prometterà o autorizzerà il pagamento o il trasferimento di qualsiasi oggetto di valore, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o entità allo scopo di ottenere o mantenere impropriamente un'attività commerciale o per qualsiasi altro scopo vietato dalle leggi anticorruzione, compresi i cosiddetti "pagamenti agevolanti".

12.4 Cooperazione e indagini. Il Rivenditore si impegna a cooperare in modo esaustivo e veritiero con Permobil in tutte le questioni di cui al presente Articolo 12, incluso il rilascio di una dichiarazione di conformità, e in qualsiasi indagine su potenziali violazioni del presente Articolo 12.

12.5 Rimedi. Permobil può sospendere la consegna, trattenere il pagamento ai sensi dell'Accordo o risolvere l'Accordo con effetto immediato nel caso in cui concluda, a sua assoluta discrezione, che qualsiasi dichiarazione o garanzia di cui al presente Articolo 12 è stata violata o che tale violazione sia probabile. Inoltre, Permobil non avrà alcun obbligo di adempiere all'Accordo se tale adempimento è ostacolato da eventuali impedimenti derivanti da leggi, regole o normative vigenti.

13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 Le parti incaricate del trattamento in qualità di titolari del trattamento

13.1.1 In relazione all'esecuzione e all'amministrazione del rapporto contrattuale delle parti ai sensi dell'Accordo, ciascuna parte tratterà i Dati personali (ad es. nome e recapiti) dei rappresentanti e del personale dell'altra parte. Inoltre, le parti condivideranno determinati Dati personali dei clienti finali (ad es. nome e indirizzo) in relazione all'esecuzione di riparazioni e manutenzione dei Prodotti da parte di Permobil.

13.1.2 Ciascuna parte è un titolare del trattamento indipendente per il trattamento descritto nell'Articolo 13.1.1. Quando agisce in qualità di titolare del trattamento, ciascuna parte si impegna a rispettare il "RGPD" e la relativa normativa nazionale di applicazione del RGPD (collettivamente la "Normativa applicabile in materia di protezione dei dati").

13.1.3 Per ulteriori informazioni sulle attività di trattamento dei Dati personali svolte da Permobil in qualità di titolare del trattamento, si prega di fare riferimento all'Informativa sulla privacy di Permobil disponibile sul sito www.permobil.com.

13.2 Trattamento dei dati da parte di Permobil in qualità di responsabile del trattamento per conto del Rivenditore

13.2.1 Permobil, ai fini dell'evasione degli ordini di acquisto del Rivenditore ai sensi dell'Accordo, tratterà per conto del Rivenditore le informazioni di contatto, gli indirizzi e le informazioni sanitarie sui clienti finali del Rivenditore. Questo trattamento comprende la raccolta, la modifica, l'archiviazione, l'accesso e la cancellazione dei Dati personali, come necessario per l'evasione degli ordini di acquisto, comprese le potenziali consegne e la personalizzazione del Prodotto. Di conseguenza, Permobil è un responsabile del trattamento dei dati per conto del Rivenditore ai sensi della Normativa vigente in materia di protezione dei dati.

13.2.2 Se il Rivenditore e Permobil hanno stipulato un accordo separato relativo ai servizi di Gestione della flotta, qualsiasi trattamento dei Dati personali relativo a tali servizi è disciplinato da tale accordo separato.

13.2.3 Quando agisce in qualità di responsabile del trattamento dei dati per conto del Rivenditore in virtù dell'Accordo ai sensi dell'Articolo 13.2.1, Permobil si impegna a:

- (a) trattare i Dati personali in conformità alla Legge vigente sulla protezione dei dati, all'Accordo e a qualsiasi altra istruzione documentata del Rivenditore. Tuttavia, Permobil può trattare, senza istruzioni, le informazioni richieste dalle leggi dell'Unione Europea o dalla legislazione nazionale di uno Stato membro a cui Permobil è soggetta, ma informerà il Rivenditore di tale requisito prima del trattamento, a condizione che a Permobil non sia vietato fornire tali informazioni in riferimento a importanti motivi di interesse pubblico;
- (b) garantire che le persone autorizzate al trattamento i Dati personali si siano impegnate alla riservatezza o siano soggette a un obbligo di riservatezza ai sensi di legge;
- (c) implementare misure tecniche e organizzative adatte per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come richiesto ai sensi della Normativa vigente in materia di protezione dei dati (ad es. l'articolo 32 del RGPD);
- (d) assistere il Rivenditore, tenendo conto della natura del trattamento, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, per l'adempimento dell'obbligo del Rivenditore di rispondere alle richieste degli interessati che esercitano i loro diritti di cui al capitolo III del RGPD; e
- (e) assistere il Rivenditore per garantire il rispetto degli obblighi ai sensi degli articoli da 32 a 36 del RGPD, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione di Permobil.

13.2.4 Permobil, nella misura richiesta dalla Normativa vigente in materia di protezione dei dati, concederà al Rivenditore l'accesso alle informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Articolo 13.2. Permobil, nella misura richiesta dalla Normativa vigente in materia di protezione dei dati, faciliterà e parteciperà alle verifiche, comprese le ispezioni, effettuati dal Rivenditore o da un'autorità governativa o da una terza parte autorizzata dal Rivenditore. Se il Rivenditore si avvale di una terza parte per eseguire la verifica, tale terza parte non sarà un concorrente di Permobil e si impegna a mantenere la riservatezza in relazione alle informazioni sull'attività commerciale di Permobil.

13.2.5 Permobil ha il diritto generale di impiegare sub-responsabili del trattamento per l'esecuzione del trattamento dei Dati personali da parte di Permobil ai sensi dell'Accordo. Permobil informerà il Rivenditore di qualsiasi piano relativo all'impiego di nuovi sub-responsabili del trattamento o alla sostituzione di sub-responsabili del trattamento, in modo che il Rivenditore abbia l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Nei casi in cui Permobil si avvalga di un sub-responsabile del trattamento, Permobil e il sub-responsabile del trattamento devono stipulare un accordo scritto per il trattamento dei dati che imponga al sub-responsabile del trattamento gli stessi obblighi di cui al presente Articolo 13.2. Se il Rivenditore si oppone alla nomina di un sub-responsabile del trattamento, Permobil può sospendere tutti o parte dei suoi servizi forniti al Rivenditore con effetto immediato. Permobil non sarà responsabile di tale sospensione se dovuta all'obiezione del Rivenditore alla nomina di un sub-responsabile del trattamento.

13.2.6 Se Permobil si avvale di sub-responsabili del trattamento al di fuori dell'UE/SEE, le basi giuridiche per il trasferimento in un Paese terzo devono essere garantite, ad esempio tramite un accordo di trasferimento dei dati che includa le clausole standard sulla protezione dei dati adottate dalla Commissione europea.

13.2.7 I Dati personali che Permobil tratta in qualità di responsabile del trattamento in conformità ai sensi dell'Articolo 13.2.1 devono essere cancellati da Permobil ogni anno civile per i Dati personali non più necessari o in conformità a istruzioni specifiche fornite dal Rivenditore.

13.2.8 Il compenso di Permobil ai sensi dell'Accordo comprende il compenso per l'adempimento degli impegni di cui al presente Articolo 13.2, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Se il Rivenditore richiede l'assistenza di Permobil per misure specifiche che il Rivenditore deve intraprendere per adempiere ai propri obblighi ai sensi della Normativa vigente in materia di protezione dei dati, come ad esempio la risposta a una richiesta di estratto dei dati da parte di un soggetto

interessato, Permobil sarà risarcita in base al tempo e materiale utilizzato per tale assistenza e per eventuali costi diretti documentati.

13.2.9 Alla scadenza o alla risoluzione dell'Accordo, Permobil, in base alle istruzioni del Rivenditore, cancellerà o restituirà al Rivenditore tutti i Dati personali e cancellerà le copie esistenti, a meno che la conservazione dei Dati personali non sia richiesta dalla normativa dell'Unione europea o dalla normativa nazionale dello Stato membro, o se i Dati personali sono trattati anche da Permobil nel suo ruolo di titolare del trattamento dei dati di cui all'Articolo 13.1.

14 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

14.1 Responsabilità. Il Rivenditore dovrà indennizzare, difendere e manlevare Permobil da e contro qualsiasi reclamo, responsabilità, perdite, danni, costi e spese, comprese ragionevoli spese legali, derivanti o risultanti da (i) qualsiasi violazione o mancato adempimento da parte del Rivenditore dei propri obblighi ai sensi dell'Accordo; o (ii) da negligenza o dolo del Rivenditore.

14.2 Assicurazioni. Per la durata dell'Accordo e per i due (2) anni successivi, il Rivenditore dovrà mantenere a proprie spese (a) un'assicurazione responsabilità civile generale (con copertura di responsabilità contrattuale) e un'assicurazione di responsabilità del prodotto, in ogni caso ai livelli usuali per i Prodotti nel territorio in cui i Prodotti sono venduti e (b) qualsiasi altra assicurazione richiesta ai sensi della Normativa vigente.

14.3 Limitazione di responsabilità. La responsabilità complessiva di Permobil ai sensi dell'Accordo non supererà il cinquanta per cento (50%) dell'importo pagato dal Rivenditore a Permobil per i Prodotti durante l'anno civile in cui sorge tale responsabilità. Né Permobil né alcuna delle sue affiliate sarà responsabile nei confronti del Rivenditore per eventuali danni o costi indiretti, consequentiali (compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitti o opportunità commerciali), esemplari, accidentali, indiretti o punitivi (compresi i risarcimenti e le spese legali) o la perdita di goodwill o profitti.

15 FORZA MAGGIORE

15.1 Effetti di Forza maggiore. Il periodo di adempimento da parte di una delle parti dei propri obblighi ai sensi dell'Accordo sarà prorogato per il periodo di ritardo causato da un evento di Forza maggiore. Per "Forza maggiore" si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventi di forza maggiore, azioni o ordini di qualsiasi governo, tribunale o ente normativo competente, incendi, inondazioni, tempeste di vento, esplosioni, sommosse, disastri naturali, guerre, rivoluzioni, sommosse civili, scioperi, proteste o altri disordini causati dalla forza lavoro, blocco, embargo, altre sommosse, disordini civili, carenze di materie prime o di input materiali, mancanza di disponibilità di trasporto o qualsiasi altro atto, simile o diverso da quelli qui menzionati, che esuli dal ragionevole controllo di una parte obbligata a fornire la prestazione (ma ad esclusione dell'incapacità finanziaria di fornire la prestazione).

15.2 Obbligo di notifica. Qualsiasi parte interessata da un evento di Forza Maggiore deve informare immediatamente l'altra parte per iscritto dell'inizio e della fine di tale evento. Se un evento di Forza maggiore si protrae per un periodo di tre (3) mesi o più, entrambe le parti possono risolvere l'Accordo con effetto immediato dandone comunicazione scritta all'altra parte.

16 RISERVATEZZA

16.1 Obbligo. Ciascuna parte si impegna a (i) non divulgare alcuna Informazione riservata a persone che non siano uno dei suoi amministratori o dipendenti o uno dei suoi consulenti professionali che abbiano bisogno di conoscere tali informazioni; (ii) non utilizzare alcuna Informazione riservata se non ai fini del corretto adempimento dei propri obblighi ai sensi dell'Accordo; e (iii) accertarsi che qualsiasi persona a cui vengano divulgate Informazioni riservate ai sensi di tali restrizioni.

16.2 Eccezioni. Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 16.1, una parte può divulgare Informazioni riservate (i) se e nella misura richiesta dalle normative vigenti o ai fini di qualsiasi procedimento giudiziario; (ii) se e nella misura richiesta da qualsiasi borsa valori o organismo normativo o governativo a cui la parte è soggetta.

17 VARIE

17.1 Emendamenti. Permobil si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e a propria discrezione i presenti Condizioni generali. Tali modifiche entreranno in vigore automaticamente, a meno che il Rivenditore non le rifiuti con notifica a Permobil entro 30 giorni dalla prima delle due date (a) in cui sono state pubblicate sulla pagina web di Permobil o (b) in cui sono state notificate per iscritto al Rivenditore. L'invio di una richiesta di acquisto da parte del Rivenditore costituisce l'accettazione diretta delle presenti Condizioni generali così come modificate alla data di invio della richiesta di acquisto. Se il Rivenditore rifiuta le modifiche di Permobil, Permobil può: (i) informare il Rivenditore che le presenti Condizioni generali continueranno ad essere applicate così come formulate prima della modifica proposta; o (ii) rescindere il presente Accordo con un preavviso di 30 giorni.

17.2 Rapporto giuridico. Il Rivenditore acquisterà i Prodotti in qualità di contraente indipendente e li venderà a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio. L'Accordo non crea un rapporto di lavoro, di agenzia, di commissioni, di franchising, di partnership o di joint venture.

18 LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.1 Legge applicabile. L'Accordo sarà disciplinato e interpretato in conformità con la legge svedese, senza che entrino in vigore principi che portino alla scelta delle leggi, fatta eccezione per quanto segue:

- (a) se l'entità Permobil contraente ha la sua sede principale di attività negli Stati Uniti, l'Accordo sarà invece disciplinato dalle leggi sostanziali del Tennessee;
- (b) se l'entità Permobil contraente ha la sua sede principale di attività all'interno dell'UE, della Svizzera o del Regno Unito, l'Accordo sarà invece disciplinato dalle leggi sostanziali di quel paese; e
- (c) se né (a) né (b) di cui sopra si applicano e sia il Rivenditore che l'entità Permobil contraente hanno la loro sede principale di attività nello stesso territorio al di fuori della Svezia (il "**Territorio locale**"), l'Accordo sarà invece disciplinato dai Principi UNIDROIT (2010), integrati, se necessario, dalle leggi sostanziali del Territorio locale.

18.2 Risoluzione delle controversie. Per gli accordi disciplinati dal diritto statunitense si applica quanto segue: Tutte i reclami, dispute o controversie derivanti da o relative a qualsiasi accordo sottostante o al presente Accordo o alla sua violazione, saranno risolte mediante arbitrato vincolante amministrato dall'American Arbitration Association in conformità alle sue Regole di arbitrato commerciale o altre regole di arbitrato applicabili e il giudizio sul lodo arbitrale potrà essere sottoposto a qualsiasi tribunale avente giurisdizione in materia. La sede dell'arbitrato sarà Nashville, Tennessee. Le Parti concordano che il Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto centrale del Tennessee avrà la giurisdizione esclusiva per l'applicazione dei termini del lodo arbitrale e per l'applicazione dei rimedi equi derivanti da una violazione o minaccia di violazione. Salvo quanto previsto dalla legge, né una parte né un arbitro possono divulgare l'esistenza, il contenuto o i risultati di un arbitrato ai sensi del presente documento senza il previo consenso scritto di tutte le parti coinvolte nell'arbitrato. Per gli accordi disciplinati da qualsiasi altra legge si applica quanto segue: Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o in relazione all'Accordo, o violazione, risoluzione o invalidità dello stesso, sarà risolto in via definitiva mediante arbitrato amministrato dall'Istituto arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma (la "**SCC**"). Il Tribunale arbitrale sarà composto da un unico arbitro. La sede dell'arbitrato sarà Stoccolma. La lingua da utilizzare nel procedimento arbitrale sarà l'inglese.

18.3 Riservatezza. Tutti i procedimenti arbitrali condotti con riferimento alla presente clausola arbitrale e tutte le informazioni che ne derivano saranno mantenute strettamente riservate e tutte le informazioni, la documentazione e il materiale in qualsiasi forma divulgati nel corso di tali procedimenti arbitrali saranno utilizzati esclusivamente ai fini di tali procedimenti.

18.4 Nessuna limitazione dei Diritti di Permobil. Fermo restando quanto sopra, Permobil avrà il diritto di avviare procedimenti per recuperare qualsiasi importo dovuto in qualsiasi tribunale avente giurisdizione per il Rivenditore o i suoi beni aziendali.